

**SCHEMA CONTRATTO DI COMODATO DI TERRENI
DI PROPRIETA' REGIONALE**

L'anno **2014**, addì del mese di

Tra

- La REGIONE del VENETO – con sede in Venezia Dorsoduro 3901 (VE), codice fiscale 80007580279 appresso denominata anche “Amministrazione o Comodante” nella persona dell', nato a..... domiciliato a.....per la carica presso la sede di Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901 Venezia, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto della REGIONE del VENETO - GIUNTA REGIONALE, nella sua qualità di Dirigente della Sezione Direzione Demanio, Patrimonio e Sedi ai sensi di quanto disposto dall'art. della L.R. n. 54/2012 e della D.G.R. 1846/2014 ;

e

il Sig/la sig.ra. nato/a a CF.....
residente in che in appresso
denominato anche “Comodatario o Conduttore”.

Premesso che

- con delibera di Giunta Regionale n. 1846 del 14 Ottobre 2014, è stata autorizzata la pubblicazione di un avviso pubblico per l'utilizzo di parte dei terreni, di proprietà regionale, siti in Comune di Rocca Pietore (BL) per l'esercizio su di essi di attività silvo-pastorale;
- l'avviso pubblico è stato pubblicato all'albo pretorio del Comune di Rocca Pietore e sul sito istituzionale della Regione del Veneto;
- entro la data deldi scadenza del termine di presentazione delle manifestazioni di interesse è pervenuta la dichiarazione di
- la suddetta dichiarazione è stata ritenuta congrua ed idonea;
- con la succitata delibera di Giunta regionale n 1846 del 2014 è stata autorizzata la sottoscrizione del contratto di comodato immobiliare, quale titolo di utilizzo dei terreni di proprietà regionale.

Si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1) - OGGETTO

La Regione del Veneto, come sopra rappresentata, concede in comodato d'uso, a titolo gratuito, al sig..... , che accetta, i terreni di proprietà regionale catastalmente censiti al N.C.T. Foglio3, mappali n.178, 217 e 316 nel Comune di Rocca Pietore (BL), per un totale di mq 14.924,00 e meglio individuata nell'allegata planimetria con il colore rosso **(Allegato A)**.

ART. 2) - DURATA

La durata del comodato è stabilita in anni sette a decorre dalla data di sottoscrizione.

Il presente atto è rinnovabile una sola volta, previa richiesta da far pervenire entro 6 mesi prima della scadenza.

ART. 3) - SCOPO

Il comodatario si impegna ad utilizzare i terreni oggetto del presente contratto esclusivamente per l'esercizio su di essi dell'attività silvo pastorale nel rispetto delle prescrizioni date dal Servizio Forestale regionale in data 15.11.2013 e nel rispetto degli art.14 e 15 della L.R. 52/1978.

Il comodatario si impegna a non cedere l'uso dei terreni oggetto del presente atto a terzi, neppure temporaneamente, né a titolo gratuito né a titolo oneroso, eccezion fatta per gli utilizzi preventivamente comunicati ed autorizzati dal comodante. In caso di inadempimento, il comodante potrà richiedere l'immediata restituzione del bene concesso in comodato, determinandosi ipso iure la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti della norma di cui all'art. 1456 c.c.

Il comodatario potrà porre in opera sui terreni una installazione metallica telonata a carattere provvisorio, a servizio dell'esercizio dell'attività silvopastorale autorizzata, nel rispetto di quanto previsto dallo strumento urbanistico vigente del Comune di Rocca Pietore (BL):

ART. 4) – RECESSO

Entrambe le parti hanno diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento, previo avviso da recapitarsi mediante raccomandata con avviso di ricevimento con tre mesi di anticipo.

ART. 5) - CONSEGNA

I terreni vengono consegnati nello stato di fatto in cui si trovano. Il conduttore dichiara di averli presi in consegna e di trovarli in ordine e, rinunciando al riguardo ad ogni futura eccezione, si obbliga alla loro riconsegna pure in buono stato al termine della comodato.

ART. 6) – MANUTENZIONE

A fronte dell'utilizzo concesso il comodatario si accollerà i seguenti oneri:

- le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione dei terreni concessi;
- ogni adempimento necessario per evitare qualsiasi danno ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2051 del codice civile.

ART. 7) - ESONERO RESPONSABILITA' DANNI

Il comodatario è costituito custode dei terreni concessi.

Il conduttore, rinunciando sin d'ora a sollevare qualsivoglia eccezione in merito, esonera espressamente la Regione del Veneto da ogni responsabilità per i danni, sia diretti che indiretti, che al Comodatario medesimo o alle persone che lo stesso abbia ammesso nei terreni potessero provenire da fatto od omissione colposa di terzi in genere.

ART. 8) - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese contrattuali, nonché ogni altra eventuale tassa od imposta che dovesse gravare sui terreni concessi in comodato, in quanto riferentesi al godimento di fatto dei terreni stessi, sono a totale carico del conduttore. Le spese di registrazione del presente contratto, se dovute, fanno interamente carico al comodatario.

ART. 9) - NORME APPLICABILI

Le parti danno atto che il presente contratto di comodato opera in regime concessorio e che pertanto non sono applicabili le norme di diritto comune relative alla locazione che non siano richiamate nel presente atto o che contrastino con le clausole contenute nello

stesso.

ART. 10) – CONTROVERSIE

Tutte le controversie che potessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione od esecuzione della presente atto, non componibili in via bonaria, saranno devolute alla competenza esclusiva del Tribunale di Venezia.

ART. 11) - PRIVACY

Con la sottoscrizione del presente contratto l'Comodatario dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell'art. 13 della D.L.vo 196/03 ed esprime consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali dalla citata Legge nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell'informativa.

Il Comodatario

REGIONE del VENETO

Il comodatario dichiara di conoscere e specificatamente approvare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c. le clausole di cui agli artt. 2, 3, 4, 6, 7, 8,. 9, 10, 11 e 12 del presente contratto.

Il Comodatario